



5. RUMORE

INDICE

5.1 Normativa e documenti di Riferimento	3
5.2 Indicatori	4
5.3 Zonizzazione acustica del territorio.....	5
5.4 Inquinamento acustico derivante dalle attività	6

5.1 Normativa e documenti di Riferimento

- Livello nazionale

La legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 447/1995), assieme ai decreti attuativi emanati successivamente (quale ad esempio il DPCM 14-11-97), definiscono le competenze degli Enti pubblici che compiono le azioni di ordinamento, pianificazione e controllo (Stato, Regioni, Province e Comuni), nonché i parametri e i limiti per la definizione stessa dell'inquinamento acustico.

Il quadro normativo in materia di inquinamento acustico è inoltre definito:

- dall'art. 844 del codice civile, il quale stabilisce che *"il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi"*;
- dall'art. 659 del codice penale, il cui comma 1 recita: *"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a (...)"*: scopo della norma è quello di tutelare la tranquillità pubblica, e quindi diritti costituzionalmente garantiti quali, per l'appunto, le occupazioni o il riposo delle persone.

- Livello locale:

La L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" si pone l'obiettivo di regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio e di perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate.

In base alla L.R. 6/1998, art. 5, sia il Comune sia la Provincia si avvalgono dell'ARPA per la gestione tecnica delle problematiche esposte al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle relative norme.

5.2 Indicatori

	Unità di Misura	Valore [anno]	Stato	Tendenza	Riferimento
Piano di Zonizzazione Acustica	SI/NO	NO [2011]		☹	-
Segnalazioni di inquinamento acustico (da attività commerciali, produttive e professionali)	num	11 [2011]		☹	Figure 5.4.1
Richiesta di deroghe al rumore per attività temporanee	num	25 [2011]		☹	Figura 5.4.2

5.3 Zonizzazione acustica del territorio

Ogni Comune, al fine di attuare gli interventi necessari alla tutela della salute e della qualità urbana, deve provvedere alla **classificazione acustica** del proprio territorio così da dotarsi, ai sensi della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n. 447/95 (artt. 4 e 6) e della L.R. 16/2007, di uno strumento di gestione e di controllo delle dinamiche insediative, concernenti l'ambito urbano, che determinano emissioni sonore.

Nel comune di Pordenone i limiti di rumorosità in una determinata area vengono definiti in base alla destinazione d'uso dell'area stessa

Il Comune di Pordenone ha in programma la redazione del Piano comunale di classificazione acustica. Sono pertanto attualmente vigenti i limiti di rumorosità del DPCM 1 marzo 1991, in base alla destinazione d'uso dell'area oggetto di valutazione.

5.4 Inquinamento acustico derivante dalle attività

Ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico vengono svolte dai Comuni e dalle Province, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A..

Allo stato attuale nel comune di Pordenone gli strumenti impiegati per la tutela dall'inquinamento acustico si configurano nei procedimenti attivati a seguito di segnalazione da parte di privati e nei procedimenti di deroga al rumore per attività temporanee.

Eventuali **lamentele ed esposti** devono essere presentati al Comune di residenza, il quale provvede a richiedere l'intervento dell'A.R.P.A. per l'esecuzione dei relativi accertamenti fonometrici. A questo proposito è importante sottolineare che, ai sensi della L.447/95 e dei suoi decreti applicativi, l'A.R.P.A. interviene solo nel caso in cui il disturbo lamentato sia connesso ad attività produttive, commerciali e professionali (art. 4 del DPCM 14/11/97).

Un utile strumento di tutela è costituito dal **Regolamento di Igiene** che detta alcune norme di comportamento da tenere in ambito urbano per agevolare la convivenza civile.

Tutte le altre situazioni di disagio acustico riconducibili alla tipologia del contenzioso tra privati (elettrodomestici ad alto volume, impiego di strumenti musicali, strepito degli animali domestici o da cortile, rumore di condizionatori o di altri impianti), devono dirimersi per via legale in sede civile (articolo 844 C.C.) o penale (articolo 659 C.P).

Le **attività temporanee**, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, proprio in considerazione della loro occasionalità, possono essere eccezionalmente consentite, anche se superano i limiti imposti dalla legge relativamente all'inquinamento acustico, nel rispetto di prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Si riporta di seguito un grafico che riassume il numero di procedimenti attivati dal Comune di Pordenone relativamente situazioni di inquinamento acustico negli ultimi anni.


Il controllo sull'inquinamento acustico viene svolto dal Comune o dalla Provincia con il supporto di ARPA FVG.

Per disturbi derivanti da attività produttive, commerciali e professionali, i privati possono presentare lamentele ed esposti al Comune il quale può richiedere all'ARPA eventuali accertamenti.

Vertenze tra privati, riguardanti il rumore, si dirimono per via legale in sede civile o penale.

Il Comune può autorizzare attività e manifestazioni temporanee, anche se non rispettano i limiti di legge riguardanti la rumorosità, nel rispetto di regole definite dal Comune stesso.


Figura 5.4.1: Esposti di privati verso attività produttive, commerciali e professionali, nel comune di Pordenone



Fonte: Comune di Pordenone - Ufficio Tutela e Sostenibilità ambientale

Il grafico seguente riassume il numero di deroghe concesse per attività temporanee sia relative a cantieri sia a manifestazioni.

Figura 5.4.2: Richieste di deroga per superamento dei limiti di rumore per attività temporanee



Fonte: Comune di Pordenone - Ufficio Tutela e Sostenibilità ambientale



STUDIOTANDEM
VIA PORDENONE, 28
34079 STARANZANO (GO)
TEL: +39 0481 375110
FAX: +39 178 2288921
CELL. +39 329 9724593
EMAIL: info@studiotandem.it
P.IVA 01061840318
C.F. GNOFBA69P14E098K
www.studiotandem.it